

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 25 luglio 2025

Nr. 30 - 2025

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di luglio in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Stabile organizzazione: qual è il suo ruolo nelle operazioni di compravendita di beni?
2. Crediti R&S: operative le comunicazioni Mimit-Entrate
3. *Fringe benefit* a valore normale per auto ordinate nel 2024 e consegnate a luglio 2025
4. Dividendi *black list*: rilevano anche le ritenute
5. *Tax credit* cinema: abuso del diritto se l'investimento è solo strumentale
6. Contraddittorio necessario anche per le richieste di rimborso IVA
7. Rottamazione quater: nona rata e prima scadenza per riammessi entro il 31 luglio 2025
8. ISA 2025: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
9. Deducibilità dei contributi alla Cassa sanitaria anche per il coniuge superstite

Stabile organizzazione: qual è il suo ruolo nelle operazioni di compravendita di beni?

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 luglio 2025, n.193, è tornata ad occuparsi del ruolo della stabile organizzazione di società non residenti nelle operazioni di compravendita di beni.

Il caso esaminato era relativo ad una società UE, attiva nel settore del commercio all'ingrosso di strumenti di misurazione per uso scientifico, dotata di una stabile organizzazione in Italia.

La società s'interrogava sulla rilevanza dell'intervento della propria stabile organizzazione, la quale, avvalendosi di alcuni dipendenti, si occupava della vendita dei prodotti e dei correlati servizi di assistenza.

In merito alle attività svolte dalla stabile organizzazione, veniva evidenziata la suddivisione in due aree: un primo segmento (X1), dedicato alla distribuzione e all'assistenza dei dispositivi portatili, e un secondo segmento (X2), relativo a sistemi più grandi e personalizzati.

Il processo di vendita, per il primo segmento (X1), era gestito dalla stabile organizzazione, la quale intratteneva rapporti diretti con la clientela e gestiva le azioni di marketing per incrementare la clientela stessa.

L'attività relativa all'altro segmento (X2) era, invece, curata esclusivamente dalla casa madre senza il coinvolgimento della stabile organizzazione italiana.

A livello logistico, i beni sono stoccati nello Stato ove ha sede la casa madre e appartengono a quest'ultima.

Dopo la vendita degli stessi, a opera del personale della stabile organizzazione italiana, i prodotti venivano consegnati dal magazzino della casa madre direttamente agli acquirenti.

Tanto descritto, si chiedeva all'Agenzia delle Entrate se fosse configurabile un'operazione intracomunitaria tra la casa madre e la stabile organizzazione ovvero se le operazioni dovessero intendersi realizzate direttamente dalla casa madre nei confronti dei clienti finali in Italia.

L'Agenzia ha innanzitutto evidenziato come l'esatto inquadramento IVA della fattispecie in esame imponeva una valutazione del ruolo effettivamente esercitato dalla stabile organizzazione italiana nelle operazioni di acquisto e vendita, al fine di individuare il soggetto tenuto ai conseguenti adempimenti tributari.

Ai sensi dell'articolo 192-bis della Direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro si considera non stabilito in tale Stato membro se la stabile organizzazione locale non interviene nell'operazione.

L'intervento si considera qualificante solo se la stabile organizzazione partecipa attivamente e concretamente alla realizzazione della cessione o dell'acquisto, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del Regolamento n. 282/2011.

In merito è necessaria un'attenta analisi delle funzioni svolte dalla stabile organizzazione e la portata del relativo intervento.

Le disposizioni regolamentari impongono, dunque, una valutazione specifica delle attività svolte, per comprendere l'effettiva portata dell'intervento della stabile organizzazione e se essa assuma, con riferimento a ciascuna operazione, la qualifica di debitore d'imposta.

Quindi, l'Agenzia delle Entrate – quanto al primo segmento (X1) – ha riconosciuto rilevanza al ruolo della stabile organizzazione sulla base della gestione e conclusione delle operazioni commerciali di vendita realizzate dal personale della stabile italiana.

In particolare, ha evidenziato la piena autonomia nella gestione dei rapporti con la clientela, l'ampia discrezionalità nell'esecuzione delle campagne di marketing, nonché la gestione e il coordinamento delle attività pre e post-vendita e la definizione delle strategie di crescita commerciale.

Si configurava, dunque, un acquisto intracomunitario da parte della stabile, la quale era tenuta a integrare le fatture della casa madre (residente in uno Stato UE) e a presentare i modelli INTRASTAT, oltre a emettere le fatture via SdI per le cessioni domestiche nei confronti degli acquirenti finali dei beni in Italia.

A diverse conclusioni giungeva, invece, l'Agenzia in merito al secondo segmento (X2), la cui attività negoziale era condotta integralmente dalla casa madre.

L'intervento della stabile organizzazione, in questo secondo caso, non era considerato qualificante per le operazioni poste in essere in Italia.

Il personale della stabile organizzazione si limitava, infatti, a mere valutazioni del costo della fornitura e del calcolo della redditività, non rappresentando un'attività funzionale alla conclusione di un contratto.

Crediti R&S: operative le comunicazioni Mimit-Entrate

È stato pubblicato il decreto del direttore del Dipartimento per le politiche per le imprese del Mimit, che stabilisce modalità e termini per lo scambio di informazioni Mimit-Entrate sui certificatori e sui progetti certificati, rafforzando il sistema dei controlli incrociati.

Il decreto, attuativo del DPCM del 15 settembre 2023, stabilisce un'architettura su due livelli:

- dati sui progetti certificati, trasmessi quindicinalmente tramite record da 1.198 caratteri con codice identificativo, denominazione, date, stato avanzamento, settore normativo, codici fiscali e importi credito;
- albo certificatori, con trasmissioni automatiche delle variazioni di stato (iscritto, sospeso, cancellato).

Elemento chiave è l'introduzione del campo «esito controlli certificazione» nei tracciati, con valori «valido», «non valido» o «in attesa».

Questo consente all'Agenzia delle Entrate di orientare i controlli considerando la vigilanza ministeriale, evitando duplicazioni.

Il decreto affronta la criticità procedurale più rilevante: la gestione dei casi in cui accertamenti e certificazioni si sovrappongono temporalmente.

Attraverso l'incrocio sistematico, entrambe le amministrazioni dispongono di informazioni aggiornate per coordinare le attività ed evitare valutazioni contrastanti.

L'Agenzia può verificare in tempo reale se per un progetto sotto controllo sia stata richiesta certificazione, mentre il Mimit può considerare gli accertamenti in corso nelle sue valutazioni.

Fringe benefit a valore normale per auto ordinate nel 2024 e consegnate a luglio 2025

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 22 luglio 2025, n. 192, ha chiarito che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione

del fringe benefit basato sul valore normale al netto dell'utilizzo aziendale.

Una società aveva chiesto se, in seguito alla nuova disciplina sul calcolo dei *fringe benefit* per i veicoli aziendali ad uso promiscuo, che ha previsto nuove percentuali per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 (legge di Bilancio 2025), occorresse applicare la normativa vigente al momento della stipula anche se la consegna del veicolo al dipendente avviene dopo il 1° gennaio 2025.

L'Agenzia si è allineata ai chiarimenti già resi in materia con la precedente Circolare n. 10/202. In primis ha evidenziato che, dal 1° gennaio 2025, si applicano nuove soglie e percentuali differenziate che favoriscono i veicoli a minore impatto.

In sostanza, dal 2025 ci sono tre regimi fiscali applicabili. Ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente si applica la nuova disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2025 che consiste nell'utilizzo dei seguenti coefficienti fiscali di tassazione:

- 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria;
- 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi;
- 50% in tutti gli altri casi (veicoli a metano, gpl, idrogeno, benzina, gasolio e gli ibridi Hev).

Ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 è applicabile la disposizione in essere al 31 dicembre 2024, secondo la quale l'imponibile è determinato con i seguenti coefficienti fiscali:

- 25% per veicoli con emissioni di Co2 fino a 60 g/km;
- 30% per quelli tra 61 e 160 g/km;
- 50% per la fascia 161-190 g/km;
- 60% per oltre 190 g/km.

Alle restanti fattispecie è applicabile il terzo regime di tassazione nel quale l'imponibile è determinato secondo il valore normale del bene, ossia prendendo a riferimento, ad esempio, il canone di

leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro al netto dell'indennità chilometrica relativa ai chilometri percorsi per il datore di lavoro.

Tale regime, pertanto, si applica anche al caso di specie, ossia all'auto aziendale ordinata e concessa in uso promiscuo con contratto stipulato entro il 31 dicembre 2024 ma assegnata in data successiva al 30 giugno 2025.

A tale fattispecie, infatti, non si può applicare la disciplina in essere al 31 dicembre 2024, in quanto l'auto è consegnata dopo il primo semestre del 2025, né la disciplina introdotta dal 1° gennaio 2025 dalla legge di Bilancio in quanto il contratto di assegnazione è stato sottoscritto nel 2024.

Dividendi *black list*: rilevano anche le ritenute

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 21 luglio 2025, n. 191, ha chiarito che i dividendi distribuiti da uno Stato a fiscalità privilegiata sono integralmente imponibili in Italia, salvo provare che in tutti gli anni di detenzione della partecipazione l'*effective tax rate* (Etr) era superiore al 50% della tassazione virtuale domestica.

La condizione è integrata anche nel 2025, considerando la ritenuta in uscita sui dividendi.

Nel caso esaminato, Alfa è una holding italiana che deteneva una partecipazione di controllo in una società estera Beta che gestisce un resort.

Beta nel 2025 dovrebbe vendere il complesso registrando una cospicua plusvalenza e distribuendo un dividendo assoggettato ad una tassazione in uscita del 10%.

Per ciò che concerne la dividend exemption, ossia l'imposizione parziale sul solo 5%, in relazione ai dividendi provenienti da soggetti esteri, l'Agenzia ha ricordato che lo stesso è subordinato al fatto che:

- gli utili siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente;
- i soggetti esteri non siano residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis del TUIR o, se ivi residenti o

localizzati, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione sia dimostrato il rispetto della condizione di cui all'articolo 47-bis, comma 2 lettera b), del TUIR.

Con la Circolare n. 35/E/2016 è stato chiarito che occorre individuare gli Stati o territori a fiscalità privilegiata applicando i criteri vigenti al momento della percezione o realizzazione dei dividendi da parte del socio italiano e, se il test è superato, al momento dell'effettiva formazione dell'utile distribuito.

L'articolo 47-bis, comma 1, è stato introdotto dal DLgs n. 42/2018 di recepimento della direttiva Atad. L'individuazione degli Stati privilegiati per le partecipazioni di controllo è legata al fatto che la società non residente è assoggettata a un Etr estero inferiore al 15%.

In tal caso, o nel caso in cui l'Etr sia calcolato sulla base di un bilancio non revisionato o certificato, occorre ulteriormente verificare che l'Etr sia inferiore al 50% del Vtr (Virtual tax rate) italiano.

Ai sensi del successivo comma 2 esistono due esimenti:

- quella che riguarda la dimostrazione dello svolgimento di un'attività economica effettiva;
- dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Per gli anni precedenti al 2025, vi è stato il superamento dell'Etr test; detta condizione è integrata anche nel 2025, considerando la ritenuta operata in uscita sui dividendi.

Tax credit cinema: abuso del diritto se l'investimento è solo strumentale

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza 1887/7/2025, depositata il 28 aprile 2025, ha statuito che l'utilizzo dello schema contrattuale dell'associazione in partecipazione per ottenere un utile fiscale derivante dai maggiori crediti d'imposta, senza che il contratto stesso abbia prodotto i suoi effetti tipici, è privo di sostanza economica e, pertanto, integra la fattispecie dell'abuso del diritto.

La controversia trae origine da una notifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, nei confronti di una società di consulenza (operante come investitore), di un atto di recupero del credito d'imposta per investimenti nel settore cinematografico (*tax credit* cinema).

E ciò in ragione della presunta inesistenza del credito, in quanto ottenuto a fronte di investimenti realizzati con un contratto di associazione in partecipazione, stipulato tra la società investitrice e il produttore cinematografico, ritenuto dall'Agenzia privo di sostanza economica.

La società proponeva ricorso, ribadendo la legittimità del proprio operato, in ragione dell'effettiva presenza di rischio d'impresa, connaturato nel contratto di associazione in partecipazione, e della conformità alle logiche di mercato, escludendo quindi l'abuso del diritto.

L'Agenzia al contrario, ricostruite in dettaglio le singole operazioni, ha ritenuto l'investimento, formalmente strutturato come associazione in partecipazione, privo di sostanza economica e finalizzato unicamente a ottenere il *tax credit* cinema.

In particolare, secondo l'Agenzia, l'anticipata restituzione dell'investimento, ben prima dell'uscita del film e comunque della durata prevista del contratto, rappresentava un chiaro indice del totale disinteresse della società investitrice per i risultati economici effettivi dell'iniziativa cinematografica, configurando un'operazione finalizzata a ottenere un vantaggio fiscale indebito.

La Corte, esaminati gli atti e le prove, considerando deboli le censure della società, ha rigettato il ricorso.

In particolare, secondo i giudici, il contratto di associazione sarebbe stato utilizzato in modo distorto e strumentalizzato al solo fine di fare sorgere e ottenere un credito d'imposta, senza produrre i suoi naturali effetti economici, ossia la partecipazione agli effettivi utili o perdite dell'affare cinematografico.

Su queste basi, la Corte ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell'atto di recupero del credito d'imposta ritenuto inesistente e le

relative sanzioni irrogate, con condanna della società al pagamento delle spese.

Contraddittorio necessario anche per le richieste di rimborso IVA

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, nella sentenza 1315/3/2024 del 23 dicembre 2024, ha statuito che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad attivare il contraddittorio preventivo con il contribuente anche nei procedimenti relativi alle richieste di rimborso dell'IVA.

La vicenda prende le mosse da un diniego di restituzione dell'IVA, richiesta da una S.r.l. per gli anni 2002 e 2003.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda della società; così l'Agenzia delle Entrate ha presentato appello per ottenere, in riforma della decisione impugnata, una pronuncia che confermasse il debito tributario.

Nel respingere l'impugnazione, la Corte di secondo grado ha sostenuto che le comunicazioni di diniego erano generiche, perché prive di motivazione.

Ma è soprattutto sulla mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale preventivo che si sofferma il giudice d'appello, sottolineando inoltre che l'Amministrazione finanziaria aveva ommesso anche qualunque motivazione in relazioni a eventuali particolari ragioni di urgenza che potessero giustificare il proprio operato.

Sulla questione i giudici sardi hanno richiamato la sentenza 24823/2015 delle Sezioni unite della Cassazione, per la quale, «in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto»; e nel caso in esame – si legge nella sentenza – si trattava «di IVA, tributo armonizzato per definizione».

Così la sentenza di primo grado è stata confermata e l'amministrazione appellante condannata a pagare le spese dell'impugnazione.

Rottamazione quater: nona rata e prima scadenza per riammessi entro il 31 luglio 2025

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il comunicato stampa diffuso il 18 luglio 2025, ha ricordato che il 31 luglio 2025 scadono i termini per il pagamento della nona rata del piano di definizione agevolata delle cartelle e la prima o unica rata di quello di riammissione alla stessa misura agevolativa (c.d. "rottamazione quater").

Considerati i cinque giorni di tolleranza, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2025.

Il pagamento può essere effettuato in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione e con l'App Equiclick.

Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

ISA 2025: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 18 luglio 2025, n.11/E ha reso indicazioni in ordine all'applicazione degli ISA per il 2025, analizzando:

- la nuova classificazione ATECO 2025;
- gli interventi normativi in materia di ISA per il periodo d'imposta 2024.

Inoltre, la circolare ha esaminato le novità che hanno interessato la modulistica.

Nuova classificazione ATECO 2025

Dal 1° gennaio 2025 sono state introdotte significative modifiche rispetto alla versione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, sia ai codici attività, sia alle relative note esplicative.

Di conseguenza, la modulistica ISA relativa al periodo d'imposta 2024 risulta aggiornata alla nuova classificazione.

L'Agenzia ha ricordato come l'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non

comporti l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati relativi all'attività svolta.

Laddove il contribuente rilevi la necessità di comunicare all'Agenzia delle Entrate una nuova codifica, che meglio rappresenti l'attività svolta, dovrà, come di consueto, effettuare una dichiarazione utilizzando:

- la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, qualora iscritto nel Registro delle Imprese delle Camere di commercio, ovvero,
- uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, se non iscritto in tale Registro.

Interventi normativi sugli ISA

La circolare ha analizzato gli interventi normativi che si sono succeduti nei primi mesi del 2025 e che hanno riguardato l'applicazione degli ISA in vigore per il periodo d'imposta 2024 e nello specifico:

- gli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;
- la revisione straordinaria, finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare, a tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell'energia, degli alimentari e all'andamento dei tassi di interesse;
- i criteri per il riconoscimento dei benefici premiali ai contribuenti che applicano gli ISA per il periodo d'imposta 2024.

Infine, l'Agenzia ha analizzato le modifiche apportate alla modulistica, che è stata allineata alle recenti disposizioni normative.

Deducibilità dei contributi alla Cassa sanitaria anche per il coniuge superstite

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 21 luglio 2025, n. 190, ha chiarito che sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati dal coniuge superstite, compresi

quelli versati in favore del familiare non fiscalmente a carico, alla Cassa di assistenza sanitaria del gruppo bancario presso la quale il coniuge defunto era iscritto come dipendente, a condizione che la Cassa persegua esclusivamente fini assistenziali e che non siano stati dedotti nella determinazione del proprio reddito da pensione.

L'Agenzia ha analizzato i rapporti tra:

- la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi, ai sensi della lett. e-ter) dell'articolo 10, comma 1 del TUIR;
- la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, ai sensi della lett. a) dell'articolo 51, comma 2 del TUIR.

In base allo Statuto e al Regolamento Generale della Cassa di assistenza in esame, iscritta all'Anagrafe dei fondi sanitari la qualità di associato compete anche al coniuge o convivente more uxorio dell'associato deceduto e i familiari continuano a fruire delle prestazioni sino al termine dell'esercizio nel quale il decesso è avvenuto, fatto salvo l'eventuale subentro nella titolarità del rapporto associativo da richiedersi, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Cassa con l'offerta di subentro.

Alla luce di quanto detto, quindi, la Cassa in esame è riconducibile tra gli enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR e, pertanto, i contributi versati in qualità di associato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Stante l'equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente, la suddetta non concorrenza alla formazione del reddito riguarda anche i redditi da pensione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, lett. e-ter) del TUIR detti contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un massimo di euro 3.615,20.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Daide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Daide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Monthly Roundup

 OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE

di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di luglio 2025

No exit tax on BEX: deroga al worldwide taxation principle confermata

Con la risposta ad interpello n. 185, pubblicata l'8 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche in caso di trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte della casa madre italiana, la plusvalenza riferibile alle attività e passività della stabile organizzazione estera in regime BEX non rileva ai fini della determinazione dell'exit tax, in quanto già esclusa dalla potestà impositiva dello Stato italiano.

[→ Leggi di più](#)

La riforma fiscale invecchia le perdite e ne complica la gestione

In materia di perdite fiscali infragruppo, l'art. 177-ter del TUIR ha introdotto significativi elementi di semplificazione, consentendo la libera compensazione esclusivamente delle perdite maturate durante la permanenza nel gruppo societario, nonché di quelle pregresse, purché sottoposte con esito positivo al *vitality test* e

all'*equity test* (perdite omologate). Tuttavia, la pubblicazione del Decreto attuativo del 27 giugno 2025, recante disposizioni applicative di taluni profili della norma, ha travolto il processo di semplificazione introducendo, tra l'altro, il requisito dell'anzianità di appartenenza al gruppo, che impone al contribuente una laboriosa e complicata gestione delle perdite fiscali.

[→ Leggi di più](#)

La genesi dell'attività d'impresa è già commerciale ai fini PEX

In merito al requisito della "commercialità" per l'applicazione della PEX, giurisprudenza e prassi sono ormai allineate nel ritenere che anche la fase di "*start-up*", sebbene non idonea autonomamente a configurare esercizio di attività commerciale, è suscettibile di assumere una connotazione commerciale laddove a tale fase segua l'effettivo svolgimento dell'attività d'impresa.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di luglio 2025

Accertamenti c.d. “a tavolino”: nessun obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente per i tributi “non armonizzati”

Con la recente ordinanza n. 19516 depositata il 15 luglio 2025, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di contraddittorio endoprocedimentale. Sulla scorta di principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria confermando l’orientamento secondo cui l’obbligo di contraddittorio anticipato, ex art. 12 co. 7 della L. n. 212/2000 (ratione temporis applicabile), non sussiste in caso di indagini svolte “a tavolino”, poiché non espressamente previsto dalla normativa nazionale, operando esso esclusivamente in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente.

[→ Leggi di più](#)

Sanzioni tributarie: legittima l’esclusione del favor rei in conseguenza della riforma (Cass., Sez. Trib., sent. 25 giugno 2025, n. 17111)

La Corte di cassazione ha confermato la legittimità della previsione di irretroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, ritenendo infondata la doglianza della società contribuente che ne chiedeva l’applicazione

retroattiva in forza del favor rei. Ha ribadito che la *lex mitior* trova fondamento nell’art. 3 Cost. come principio di ragionevolezza e si estende alle sanzioni amministrative punitive solo in presenza di specifico vincolo convenzionale. La disciplina europea e la giurisprudenza CEDU consentono deroghe per esigenze di ordine pubblico e finanza. In questo caso, la riforma organica giustifica la deroga per motivi di sistema e bilancio pubblico.

[→ Leggi di più](#)

Il segreto professionale richiede la valutazione delle ragioni per cui è stato opposto

Con la recente ordinanza n. 16795 depositata il 23 giugno 2025, la Sezione tributaria della Suprema Corte si occupa dell’acquisizione di documenti nel corso della verifica fiscale in presenza di un’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui, nel caso in cui nel corso della verifica nei confronti di un professionista venga eccepito il segreto professionale, l’autorizzazione deve essere necessariamente correlata all’esigenza di esplicitare l’avvenuta comparativa valutazione delle contrapposte ragioni offerte dalle parti.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Francesco Daniele Di Donato
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria

Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti: in vigore dal 1° gennaio 2026

Il Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2025 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti. Il testo, approvato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023) conta 205 articoli, suddivisi in sei «parti».

[→ Leggi di più](#)

Split payment e società quotate: uscita SOFT

Uscita *SOFT* delle società quotate al Ftse Mib della Borsa italiana dal perimetro applicativo del meccanismo dello *split payment*. Può così sintetizzarsi la modifica apportata al dettato dell'articolo 10, comma 2, del DL n. 84/2025 (decreto fiscale) dalla legge di conversione dello stesso, approvata in prima lettura dalla Camera.

[→ Leggi di più](#)

Testo Unico IVA: in vigore dal 1° gennaio 2026

Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025, il Testo Unico IVA, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026. Prende così avvio la riforma fiscale in materia IVA. Come si legge nel comunicato stampa diffuso ieri dal Governo, il provvedimento in questione ha carattere compilativo e trasfonde in un unico testo la vigente disciplina relativa all'IVA, abrogando contestualmente le disposizioni ad oggi vigenti. Si tratta certamente di un intervento che dà ordine alle tante disposizioni emanate in materia IVA nel corso degli ultimi anni che non sempre hanno reso agli operatori del settore facile districarsi nella giungla legislativa.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Daide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Daide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |